SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 106**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

95A2484

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 aprile 1995.

Rideterminazione delle quote annuali nette da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1995 a titolo di fondo comune regionale ed assegnazione e pagamento della seconda trimestralità 1995, al netto dei conguagli relativi alla prima trimestralità.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA FINANZA
DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/1970 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale dispone, tra l'altro, la confluenza nel fondo comune regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, degli stanziamenti di cui all'elenco n. 5 allegato alla stessa legge sopra richiamata, previa riduzione del 10%, per un ammontare complessivo di L. 57.574.800.000, così come evidenziato nel prospetto n. 2 allegato al proprio decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), il quale stabilisce che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della già citata legge n. 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ripartito, a decorrere dall'anno 1994, in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente e che le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale autorizza, tra l'altro, la Cassa depositi e prestiti a concedere alle regioni mutui ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione (comma 1) nonché per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa (comma 5);

Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 20 sopra citato, gli oneri di ammortamento relativi ai mutui di che trattasi sono posti a carico delle regioni, mentre al relativo pagamento provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune;

Visto il proprio decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995, registrato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro in data 7 febbraio 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1995, con il quale è stato provveduto:

a) alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 3.761.874.800.000 (prospetto n. 2, colonna 4), quale fondo comune per l'anno 1995, in proporzione alle somme attribuite allo stesso titolo nell'anno 1994, di cui L. 3.707.000.000.000 quale fondo comune ex art. 8 della legge n. 281/1970 (prospetto n. 1) e L. 54.874.800.000 quale ammontare complessivo delle confluenze di cui al predetto art. 12 della legge n. 537/1993 (al netto dell'importo di L. 2.700.000.000 rinveniente dal cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, momentaneamente accantonato nelle more dell'individuazione dei relativi criteri di riparto da parte della Conferenza Stato-regioni);

b) alla determinazione delle quote annuali nette (prospetto n. 3) spettante a ciascuna regione per il titolo di cui trattasi, tenuto conto delle somme da trattenere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (colonna 2), pari a complessive L. 531.771.982.000, nonché, per quanto concerne la quota relativa alla regione Puglia, dell'importo di L. 106.058.236.390 (colonna 3) quale annualità 1995 da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti a fronte dei mutui contratti dalla medesima regione, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 20 della legge n. 68/1993;

c) ad individuare (prospetto n. 4) le quote trimestrali spettanti a ciascuna regione a valere sulla predetta quota annuale netta;

d) ad assegnare ed erogare alle regioni a statuto ordinario le quote relative alla prima trimestralità del fondo di cui trattasi, pari a complessive L. 781.000.000.000;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della predetta legge n. 85/1995 il quale ha disposto, tra l'altro, la riduzione del 5% degli stanziamenti iniziali iscritti alla

categoria V dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, nonché delle corrispondenti autorizzazioni di spesa, con esclusione di quelli espressamente elencati nella stessa norma;

Considerato che lo stanziamento corrispondente al fondo comune netto per l'anno 1995, pari a complessive L. 3.230.102.818.000 (corrispondente al fondo comune lordo così come determinato con il predetto decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995, al netto dell'importo di L. 531.771.982.000 di cui al predetto art. 9 della legge n. 51/1981), risulta essere ricompreso nell'ambito di quello complessivamente iscritto al cap. 5926 per il quale, tenuto conto dell'appartenenza alla categoria V dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dovrà provvedersi alla conseguente riduzione percentuale (5%) disposta dal predetto art. 2, comma 2, della legge n. 85/1995, non rientrando tra quelli espressamente esclusi da tale riduzione;

Considerato, quindi, che in conseguenza di quanto sopra esposto occorre provvedere alla conseguente rideterminazione delle quote nette da attribuire alle regioni a statuto ordinario a titolo di fondo comune 1995 di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970 e dell'art. 12 della legge n. 537/1993 (al netto dell'importo di L. 2.700.000.000 relativo al cap. 3031 sopra richiamato);

Visto il prospetto n. 1 da cui risultano (colonna 7) le quote annuali spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di fondo comune 1995, tenuto conto sia della riduzione disposta dalla predetta legge n. 85/1995 che delle somme da trattenere alla regione Puglia ai sensi dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 20 della legge n. 68/1993 (colonna 6);

Visto il successivo prospetto n. 2 nel quale sono state indicate (colonne 1, 2, 3 e 4) le nuove quote trimestrali spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario per l'anno 1995 a valere sulle quote annuali nette di fondo comune come sopra rideterminate (prospetto n. 1, colonna 7);

Visto infine il prospetto n. 3 nel quale sono stati indicati (colonna 5) gli importi relativi alla seconda trimestralità del fondo comune 1995 come sopra rideterminata (prospetto n. 2, colonna 2), al netto dei conguagli derivanti dalla differenza tra quanto già assegnato ed erogato con il decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995 sopra richiamato quale prima trimestralità del fondo di che trattasi e quello effettivamente dovuto per lo stesso titolo a seguito dell'intervenuta rideterminazione della medesima trimestralità;

Ritenuta la necessità di dover provvedere all'attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario delle nuove quote nette di fondo comune regionale 1995 (prospetto n. 1, colonna 7) determinate sulla base di quelle individuate nell'ambito del decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995 e delle riduzioni apportate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 85/1995, nonché ad assegnare ed erogare in favore delle medesime regioni le quote indicate alla colonna 5 dell'allegato prospetto n. 3 quale seconda trimestralità rideterminata al netto dei conguagli relativi alla prima trimestralità di cui al decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2 e 3 che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Alle regioni a statuto ordinario viene attribuito il fondo comune per l'anno 1995 nelle nuove quote nette indicate alla colonna 7 del prospetto n. 1 sopra richiamato, in sostituzione di quelle già individuate nella ripartizione di cui all'art. 2 del decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995 (prospetto n. 3, colonna 4), al fine di tenere conto della riduzione disposta dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, sugli stanziamenti iscritti alla categoria V del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1995.

Art. 3.

Per i motivi di cui alle premesse, è assunto l'impegno, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dell'importo complessivo di L. 700.268.000.000 da assegnare alle regioni a statuto ordinario quale seconda trimestralità del fondo comune regionale 1995 come sopra rideterminato, al netto dei conguagli relativi alla prima trimestralità dello stesso fondo così come determinato nell'ambito del decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995 (prospetto n. 4, colonna 1) anteriormente alla riduzione disposta dalla norma richiamata all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

In conseguenza di quanto disposto al precedente art. 3 è autorizzato il pagamento in favore delle regioni a statuto ordinario, degli importi indicati alla colonna 5 del prospetto n. 3 sopra richiamato, pari a complessive L. 700.268.000.000, mediante versamento sui rispettivi c/c infruttiferi intestati alle stesse regioni presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il predetto onere sarà imputato al cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1995

L'ispettore generale capo: DE LEO

Prospetto n 1

FONDO COMUNE REGIONALE 1995

Rideterminazione quota annuale netta

N°	REGIONI	FONDO COMUNE 1995 (D n.107849 del 31.1.95) (1)	RECUPERO F.N.T. (2)	FONDO COMUNE 1995 AL NETTO F.N.T. (3) = (1)-(2)	RIDUZIONE 5% (Art 2,c.2, L. 85/95) (4)	FONDO COMUNE 1995 RIDOTTO (5) = (3) (4)	RECUPERI PARTICOLARI (6)	QUOTA ANNUALE NETTA (7) = (5)-(6)
1	Piemonte	267 277 919.136	44 941 024 000	222 336.895.136	-11 116 844.757	211 220 050 379		211.220 050 379
2	Lombardia	402 833 160 627	139.590 000.000	263 243.160.627	-13 162 158 031	250 081 002 596		250 081 002 596
3	Veneto	226 680 924 762	36.700 000 000	189.980.924.762	9.499 046 218	180 481 878 524		180.481.878 524
4	Liguria	115 516.348.259	9.842 000 000	105 674.348.259	-5 283 717.413	100.390.630 846		100.390.630 846
5	Emilia-Romagna	171.344 292 024	21.300.000.000	150 044 292 024	-7 502 214 601	142 542.077 423		142.542.077 423
6	Toscana	172 314 623.333	44.619.258.000	127 695.365.333	-6 384.768.267	121.310.597.066		121.310.597.066
7	Umbria	92 764.070 635	1 982.683.000	90.781.387.635	-4.539 069.382	86.242.318 253		86.242.318 253
8	Marche	141.722.553.861	20.635.541.000	121.087.012.861	-6.054 350.643	115.032 662.218		115.032.662.218
9	Lazio	191.096.829.569	1.800 000 000	189.296.829 569	-9 464.841 478	179,831.988 091		179.831.988 091
10	Abruzzo	143.096.285.857	16.283.087.000	126 813.198.857	-6 340.659 943	120 472 538 914		120.472 538 914
11	Molise	68.915.060.751	5.291.000 000	63 624.060 751	-3 181 203 038	60 442 857.713		60.442.857.713
12	Campania	714.874.737.405	104.545.491.000	610.329.246.405	-30 516.462.320	579 812.784.085		579.812.784.085
13	Puglia	513.670.399.999	54.081 728.000	459.588 671 999	-22 979 433.600	436 609.238 399	106.058.236.390	330.551.002.009
14	Basilicata	134.268.498 478	12.760 170.000	121.508.328.478	-6 075 416 424	115.437 912.054		115.432.912 054
15	Calabria	405.499.095.304	17.400.000.000	388.099.095.304	-19 404.954.765	368.694.140.539		368.694.140.539
	TOTALE	3.761.874.800.000	531.771.982.000	3.230.102.818.000	-161.505.140.900	3.068.597.677.100	106.058.236.390	2.962.539.440.710

Prospetto n 2

FONDO COMUNE REGIONALE 1995

Rideterminazione quote trimestrali nette

N°	REGIONI	1° TRIMESTRE (quota arrotondata) 1	2° TRIMESTRE (quota arrotondata) 2	3° TRIMESTRE (quota arrotondata) 3	4° TRIMESTRE (quota a saldo) 4	TOTALE FONDO COMUNE (QUOTA ANNUALE NETTA) (5) = (1 + 2 + 3 + 4)
1	Piemonte	52.805.000.000	52 805 000 000	52.805.000.000	52.805.050.379	211.220.050.379
2	Lombardia	62.520.000.000	62 520 000 000	62.520.000.000	62.521.002.596	250.081.002.596
3	Veneto	45.120.000.000	45 120 000 000	45.120.000.000	45.121.878.524	180.481.878.524
4	Liguria	25.098.000.000	25 098 000 000	25.098.000.000	25.096.630.846	100.390.630.846
5	Emilia-Romagna	35.635.000.000	35 635 000 000	35.635.000.000	35.637.077.423	142.542.077.423
6	Toscana	30.328.000.000	30 328 000 000	30.328.000.000	30.326.597.066	121.310.597.066
7	Umbria	21.561.000.000	21 561 000 000	21.561.000.000	21.559.318.253	86.242.318.253
8	Marche	28.758.000.000	28 758 000 000	28.758.000.000	28.758.662.218	115.032.662.218
9	Lazio	44.958.000.000	44 958 000 000	44.958.000.000	44.957.988.091	179.831.988.091
10	Abruzzo	30.118.000.000	30 118 000 000	30.118.000.000	30.118.538.914	120.472.538.914
11	Molise	15.111.000.000	15 111 000 000	15.111.000.000	15.109.857.713	60.442.857.713
12	Campania	144.953.000.000	144 953 000 000	144.953.000.000	144.953.784.085	579.812.784.085
13	Puglia	82.638.000.000	82 638 000 000	82.638.000.000	82.637.002.009	330.551.002.009
14	Basilicata	28.858.000.000	28 858 000 000	28.858.000.000	28.858.912.054	115.432.912.054
15	Calabria	92.173.000.000	92 173 000 000	92.173.000.000	92.175.140.539	368.694.140.539
	TOTALE	740.634.000.000	740 634 000 000	740.634.000.000	740.637.440.710	2.962.539.440.710

Prospetto n 3

FONDO COMUNE REGIONALE 1995

Determinazione 2^ trimestralità al netto dei conguagli

N°	REGIONI	IMPORTI 1° TRIMESTRE RIDETERMINATI (1)	IMPORTI 1° TRIMESTRE D.n.107849 del 31.1.1995 (2)	IMPORTI DA CONGUAGLIARE (3) = (1)-(2)	IMPORTI 2° TRIMESTRE RIDETERMINATI (4)	IMPORTI 2° TRIMESTRE AL NETTO CONGUAGLI (5) = (4) + (3)
1	Piemonte	52.805.000.000	55.583.431.000	-2.778.431.000	52.805.000.000	50.026.569.000
2	Lombardia	62.520.000.000	65.809.851.000	-3.289.851.000	62.520.000.000	59.230.149.000
3	Veneto	45.120.000.000	47.494.553.000	-2.374.553.000	45.120.000.000	42.745.447.000
4	Liguria	25.098.000.000	26.418.210.000	-1.320.210.000	25.098.000.000	23.777.790.000
5	Emilia-Romagna	35.635.000.000	37.510.538.000	-1.875.538.000	35.635.000.000	33.759.462.000
6	Toscana	30.328.000.000	31.923.386.000	-1.595.386.000	30.328.000.000	28.732.614.000
7	Umbria	21.561.000.000	22.695.023.000	-1.134.023.000	21.561.000.000	20.426.977.000
8	Marche	28.758.000.000	30.271.321.000	-1.513.321.000	28.758.000.000	27.244.679.000
9	Lazio	44.958.000.000	47.323.532.000	-2.365.532.000	44.958.000.000	42.592.468.000
10	Abruzzo	30.118.000.000	31.702.847.000	-1.584.847.000	30.118.000.000	28.533.153.000
11	Molise	15.111.000.000	15.905.788.000	-794.788.000	15.111.000.000	14.316.212.000
12	Campania	144.953.000.000	152.580.134.000	-7.627.134.000	144.953.000.000	137.325.866.000
13	Puglia	82.638.000.000	88.381.348.000	-5.743.348.000	82.638.000.000	76.894.652.000
14	Basilicata	28.858.000.000	30.376.649.000	-1.518.649.000	28.858.000.000	27.339.351.000
15	Calabria	92.173.000.000	97.023.389.000	-4.850.389.000	92.173.000.000	87.322.611.000
	TOTALE	740.634.000.000	781.000.000.000	-40.366.000.000	740.634.000.000	700.268.000.000

95A2570

DECRETO 11 aprile 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990 il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Vista la delibera del 17 marzo 1995 con la quale la commissione centrale di beneficenza della predetta Fondazione ha approvato la modifica concernente l'abrogazione del primo periodo del comma 1 dell'art. 9 dello statuto nonché l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 26 dello statuto stesso;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica concernente l'abrogazione del primo periodo del comma 1 dell'art. 9 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, nonché l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 26 dello statuto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1995

Il Ministro: DINI

95A2571

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 31 marzo 1995.

Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il Nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 79, comma 9, del citato regolamento che rinvia ad apposito disciplinare la determinazione delle caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole retroriflettenti usate per i segnali stradali;

Considerata la necessità di emanare, tramite un disciplinare tecnico, le norme cui gli enti proprietari di strade devono attenersi per verificare i livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti;

Visto il parere favorevole sul disciplinare tecnico contenente le suddette norme espresse dalla quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 420/93 emesso nell'adunanza del 26 gennaio 1994;

Atteso che quel consesso, nell'accogliere la tesi della obbligatorietà della certificazione di conformità alle prove di laboratorio per le pellicole, ha ritenuto prematura — in presenza di una direttiva comunitaria non ancora recepita nell'ordinamento interno — la prescrizione della certificazione di qualità aziendale obbligatoria per l'accesso ai laboratori di prove;

Atteso che, in tale ottica si è proceduto, ai sensi della direttiva sulle norme tecniche 83/189 recepita con legge n. 317/1986, ad avviare la procedura d'informazione comunitaria che si è conclusa con esito favorevole in data 14 dicembre 1994 e che pertanto il disciplinare di che trattasi può esplicare la sua validità giuridica;

Tutto ciò premesso e considerato;

Decreta:

1. È approvato l'allegato disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti.

2. Le norme ivi previste entrano in vigore il 1° gennaio 1996. Fino a tale data restano valide le certificazioni sui livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti rilasciate nel rispetto delle norme attualmente in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 96

ALLEGATO

LIVELLI DI QUALITÀ DELLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI

CAPITOLO I

Generalità.

1.1. Oggetto.

Le presenti norme si appplicano alle pellicole retroriflettenti per segnaletica stradale ed ai mezzi di segnalamento realizzati con il loro impiego. Le pellicole retroriflettenti devono essere sottili, a superficie perfettamente liscia e devono recare sul retro un adesivo protetto da un

cartoncino o da un foglio di polietilene o altro materiale, di minimo spessore, che sia facilmente e completamente asportabile senza dover impiegare per il distacco acqua, solventi, speciali tecniche od attrezzature.

1.2. Scopo

Le presenti norme descrivono le caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche cui devono rispondere le pellicole retroriflettenti e le relative metodologie di prova alle quali devono essere sottoposte per poter essere utilizzate nella realizzazione della segnaletica stradale.

1.3. Accertamento dei livelli di qualità.

Le caratteristiche delle pellicole retroriflettenti devono essere verificate esclusivamente attraverso prove da eseguire presso uno dei seguenti laboratori:

Istituto ettrotecnico nazionale Galileo Ferraris - Torino;

Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. - Roma;

Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi - Milano;

Centro sperimentale ANAS - Cesano (Roma);

Centro superiore ricerche, prove e dispositivi della M.C.T.C. del Ministero dei trasporti - Roma;

Centro prova autoveicoli - Via Marco Ulpio Traiano, 40 Milano;

Laboratorio prove e materiali della Società autostrade - Fiano Romano;

Istituto di ingegneria dell'Università di Genova;

- Laboratori ufficialmente riconosciuti di altri Stati membri della Comunità europea;

Altri laboratori in possesso delle idonee attrezzature previste dal presente disciplinare tecnico e che abbiano acquisito apposita autorizzazione dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana.

I produttori delle pellicole retroriflettenti e degli inchiostri idonei alla stampa serigrafica delle stesse, o le persone giuridiche o loro legali rappresentanti, per poter accedere all'accertamento dei livelli di qualità presso il laboratorio prescelto, dovranno allegare alla domanda una dichiarazione autenticata che i campioni consegnati per le prove derivano da materiale di loro ordinaria produzione. Il laboratorio dovrà accertarsi della esistenza e regolarità di tale dichiarazione e allegarne copia al certificato di conformità delle pellicole retroriflettenti di cui costituiscono parte integrante.

I produttori delle pellicole retroriflettenti devono tenere a disposizione di qualsiasi ente interessato i certificati di conformità delle stesse rilasciati da uno dei laboratori sopra indicati.

Inoltre gli stessi produttori devono rilasciare agli acquirenti una dichiarazione che i prodotti commercializzati corrispondono, per caratteristiche e qualità ai campioni sottoposti a prove.

La certificazione, la cui data di rilascio non deve essere anteriore di oltre cinque anni, deve essere presentata nella sua stesura integrale; in essa tutte le prove devono essere chiaramente e dettagliatamente specificate e deve essere dichiarato che le singole prove sono state eseguite per l'intero ciclo sui medesimi campioni.

Il certificato di conformità dovrà essere riferito, oltre alle pellicole retroriflettenti colorate in origine, alle stesse pellicole serigrafate in tutte le combinazioni dei colori standard previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada. Il tipo di inchiostro utilizzato dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarato.

Dalle certificazioni dovrà risultare la rispondenza alle caratteristiche fotometriche e colorimetriche previste dal presente disciplinare tecnico ed il superamento delle prove tecnologiche in esso elencate.

Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana, ha la facoltà di accertare in qualsiasi momento che le pellicole retroriflettenti corrispondano alle certificazioni di conformità presentate dal produttore delle pellicole.

Ove dagli accertamenti effettuati dovessero risultare valori inferiori ai minimi prescritti o prove tecnologiche non superate, il Ministero dei lavori pubblici provvederà a darne opportuna comunicazione a tutti gli enti interessati.

CAPITOLO 2

Definizioni.

2.1. Pellicola di classe 1.

A normale risposta luminosa con durata di sette anni. La pellicola nuova deve avere un coefficiente areico di intensità luminosa (R') rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella II del paragrafo 3.2.1 e deve mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di sette anni di normale esposizione verticale all'esterno nelle medie condizioni ambientali d'uso.

Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui alla tabella I del paragrafo 3.1.1.

Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno tre anni.

Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 1.

2.2. Pellicola di classe 2.

Ad alta risposta luminosa con durata di dieci anni. La pellicola deve avere un coefficiente areico di intensità luminosa rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella III del paragrafo 3.2.1 e deve mantenere almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di dieci anni di normale esposizione verticale all'esterno nelle medie condizioni ambientali d'uso.

Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui alla tabella I del paragrafo 3.1.1.

Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno tre anni.

Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 2.

2.3 Pellicole stampate.

Gli inchiostri trasparenti e coprenti utilizzati per la stampa serigrafica delle pellicole retroriflettenti devono presentare la stessa resistenza agli agenti atmosferici delle pellicole.

Le ditte costruttrici dei segnali dovranno garantire la conformità della stampa serigrafica alle prescrizioni della ditta produttrice della pellicola retroriflettente.

I colori stampati sulle pellicole di classe 1 e di classe 2 devono mantenere le stesse caratteristiche fotometriche e colorimetriche previste rispettivamente ai paragrafi 2.1 e 2.2

2.4. Pellicole di tipo *A*.

Pellicole retroriflettenti termoadesive.

Private del foglio protettivo dell'adesivo, si applicano a caldo e sottovuoto sui supporti per la segnaletica stradale.

2.5 Pellicole di tipo *B*

Pellicole retroriflettenti autoadesive.

Private del foglio protettivo dell'adesivo, si applicano mediante pressione manuale ovvero con attrezzature idonee sui supporti per la segnaletica stradale.

2.6. Limite colorimetrico.

Linea (retta) nel diagramma di cromaticità C.I.E. che separa l'area di cromaticità consentita da quella non consentita (C.I.E. 45.15.200).

2.7. Fattore di luminanza.

Rapporto tra la luminanza della superficie e quella di un diffusore perfetto per riflessione illuminato nelle stesse condizioni (C.I.E. 45.20.200).

2.8. Coefficiente areico di intensità luminosa.

Quoziente che si ottiene dividendo l'intensità luminosa (I) del materiale retroriflettente nella direzione di osservazione per il prodotto dell'illuminamento ($E_\perp$) sulla superficie retroriflettente (misurato su un piano ortoganale alla direzione della luce incidente) e della sua area (A).

Simbolo: R';

$$R' = \frac{I}{(E_\perp) \cdot A}$$

Unità di misura: $cd \cdot lux^{-1} \cdot m^{-2}$

2.9. Angolo di divergenza.

Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la direzione secondo la quale si osserva la pellicola retroriflettente.

2.10. Angolo di illuminazione.

Angolo compreso tra la direzione della luce incidente e la normale alla pellicola retroriflettente.

CAPITOLO 3

Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e metodologie di misura.

3.1. Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza.

3.1.1. Prescrizioni.

Le coordinate tricromatiche dei colori da impiegare nel segnalamento stradale devono rientrare nelle zone consentite nel diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto nella seguente tabella I, ad eccezione del colore nero il cui valore costituisce un massimo.

Tabella I

Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza per le pellicole di classe 1 e classe 2

COLORE	Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 (illuminante normalizzato D65, geometria 45/0)				Fattore di luminanza ß	
					Pellicole	
		1	2	3	4	Classe 1	Classe 2
Bianco	x	0,350	0,300	0,285	0,335	≥ 0,35	≥ 0,27
	y	0,360	0,310	0,325	0,375		
Giallo	x	0,545	0,487	0,427	0,465	≥ 0,27	≥ 0,16
	y	0,454	0,423	0,483	0,534		
Rosso	x	0,690	0,595	0,569	0,655	≥ 0,03	
	y	0,310	0,315	0,341	0,345		
Verde	x	0,007	0,248	0,177	0,026	≥ 0,03	
	y	0,703	0,409	0,362	0,399		
Blu	x	0,078	0,150	0,210	0,137	≥ 0,01	
	y	0,171	0,220	0,160	0,038		
Arancio	x	0,610	0,535	0,506	0,570	≥ 0,15	
	y	0,390	0,375	0,404	0,429		
Marrone	x	0,455	0,523	0,479	0,558	0,03 ≤ ß ≤ 0,09	
	y	0,397	0,429	0,373	0,394		
Grigio	x	0,350	0,300	0,285	0,335	0,12 ≤ ß ≤ 0,18	
	y	0,360	0,310	0,325	0,375		
Nero	x	—	—	—	—	≤ 0,03	
	y	—	—	—	—		

3.1.2. Metodologia di prova.

La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza deve essere effettuata secondo quanto specificato nella pubblicazione C.I.E. n. 15 (E. 1.3.1) 1971. Il materiale si intende illuminato in luce diurna così come rappresentata dall'illuminante normalizzato D65 (C.I.E. 45.15.145) ad un angolo di 45° rispetto alla normale alla superficie, mentre l'osservazione va effettuata nella direzione della normale (geometria 45/0). La misura consiste nel rilievo del fattore di radianza spettrale nel campo 380 ÷ 780 nm, da effettuare mediante uno spettrofotometro che consenta la geometria prescritta. La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza viene effettuata su due provini della pellicola retroriflettente allo stato tal quale (nuova) e su provini sottoposti alle prove di cui ai paragrafi 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 4.10.

3.2. Coefficiente areico di intensità luminosa.

3.2.1. Prescrizioni.

Il coefficiente areico di intensità luminosa non deve essere inferiore, per i vari colori ed i vari angoli di divergenza e di illuminazione, ai valori prescritti nella seguente tabella II per le pellicole retroriflettenti di classe 1, e nella tabella III per le pellicole retroriflettenti di classe 2.

Tabella II

Pellicole di classe 1 normale risposta luminosa.

ANGOLI		Valori minimi del coefficiente areico di intensità luminosa (cd · lux $^{-1}$ · m $^{-2}$)						
Angolo di divergenza alfa	Angolo di illuminaz. β1 (β2 = 0)	Bianco	Giallo	Rosso	Verde	Blu	Marrone	Arancio
12'	5°	70,0	50,0	14,5	9,0	4,0	1,0	25,0
	30°	30,0	22,0	6,0	3,5	1,7	0,3	10,0
	40°	10,0	7,0	2,0	1,5	0,5	0,1	2,2
20'	5°	50,0	35,0	10,0	7,0	2,0	0,6	20,0
	30°	24,0	16,0	4,0	3,0	1,0	0,2	8,0
	40°	9,0	6,0	1,8	1,2	0,1	0,1	2,2
2°	5°	5,0	3,0	1,0	0,5	0,1	0,1	1,2
	30°	2,5	1,5	0,5	0,3	0,1	0,1	0,5
	40°	1,5	1,0	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1

Tabella III

Pellicole di classe 2 ad alta risposta luminosa

ANGOLI		Valori minimi del coefficiente areico di intensità luminosa (cd · lux $^{-1}$ · m $^{-2}$)						
Angolo di divergenza alfa	Angolo di illuminaz. β1 (β2 = 0)	Bianco	Giallo	Rosso	Verde	Blu	Marrone	Arancio
12'	5°	250,0	170,0	45,0	45,0	20,0	12,0	100,0
	30°	150,0	100,0	25,0	25,0	11,0	8,5	60,0
	40°	110,0	70,0	15,0	12,0	8,0	5,0	29,0
20'	5°	180,0	120,0	25,0	21,0	14,0	8,0	65,0
	30°	100,0	70,0	14,0	12,0	8,0	5,0	40,0
	40°	95,0	60,0	13,0	11,0	7,0	3,0	20,0
2°	5°	5,0	3,0	1,0	0,5	0,2	0,2	1,5
	30°	2,5	1,5	0,4	0,3	0,1	0,1	1,0
	40°	1,5	1,0	0,3	0,2	0,1	0,1	1,0

Nota 1: Considerando che il colore grigio dei segnali stradali è normalmente ottenuto mediante stampa di quantità differenziate d'inchiostro nero per area unitaria (retinatura), il coefficiente areico di intensità luminosa (R') del colore grigio non deve essere inferiore al 50% dei valori minimi indicati per il colore bianco nelle tabelle II e III di cui sopra.

Nota 2. Per i colori ottenuti con stampa serigrafica sul colore bianco di base, il coefficiente areico di intensità luminosa (R'), non deve essere inferiore al 70% dei valori minimi indicati per i colori di riferimento riportati rispettivamente nelle tabelle II e III di cui sopra.

Nota 3: Per i colori ottenuti con stampa serigrafica sul colore giallo di base, il coefficiente areico di intensità luminosa non deve essere inferiore al 50% dei valori minimi indicati per gli stessi colori di riferimento riportati rispettivamente nelle tabelle II e III di cui sopra.

3.2.2. Metodologia di prova.

La misura del coefficiente areico di intensità luminosa deve essere effettuata secondo le raccomandazioni contenute nella pubblicazione C.I.E. n. 54 con illuminante normalizzato A (2856K).

Per la misura del coefficiente areico di intensità luminosa devono essere considerate:

la misura dell'area della superficie utile del campione d^2;

la misura dell'illuminamento $E_\perp$ in corrispondenza del campione;

la misura dell'illuminamento Er sul rivelatore per ottenere l'intensità luminosa emessa dal campione mediante la relazione:

$$I = Er \cdot d^2$$

La misura del coefficiente areico di intensità luminosa viene effettuata su due provini della pellicola retroriflettente allo stato tal quale (nuova) e su provini sottoposti alle prove di cui ai paragrafi 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 4.10.

CAPITOLO 4

Caratteristiche tecnologiche e metodologie di prova.

4.1. Condizioni di prova.

Le prove devono essere iniziate dopo un condizionamento minimo di 24 ore alla temperatura di 23 +/- 2 °C e 50 +/- 5% di umidità relativa.

Le prove di resistenza devono essere effettuate su provini sigillati con un prodotto idoneo.

4.2. Spessore, incluso l'adesivo.

4.2.1. Prescrizioni.

Classe 1 non superiore a mm 0,25.

Classe 2 non superiore a mm 0,30.

4.2.2. Metodologia di prova.

Un pezzo di pellicola retroriflettente, delle dimensioni di circa mm 150 x 150, dal quale sia stato rimosso il foglio protettivo dell'adesivo, viene applicato su una lamiera di alluminio, il cui spessore è stato precedentemente misurato con un micrometro. Si effettuano quindi almeno 3 determinazioni in zone differenti dello spessore complessivo della lamiera e della pellicola, utilizzando lo stesso micrometro. La media delle differenze tra lo spessore complessivo e quello della sola lamiera rappresenta lo spessore medio della pellicola.

4.3. Adesività.

4.3.1. Prescrizioni.

Le pellicole retroriflettenti, sia di tipo A che di tipo B, devono aderire perfettamente ai supporti su cui sono applicate e non dare segni di distacco almeno per il periodo di vita utile della pellicola.

4.3.2. Metodologia di prova.

Su tre pannelli di alluminio di circa mm 60 x 120 si applica, secondo le indicazioni della ditta produttrice della pellicola, un pezzo della pellicola retroriflettente da sottoporre alla prova di circa mm 20 x 40.

Dopo aver condizionato i provini secondo quanto indicato al paragrafo 4.1., si rimuovono circa 2 centimetri lineari di pellicola con l'aiuto di un bisturi o di una lametta.

Si tenta di rimuovere quindi i rimanenti 2 centimetri lineari di pellicola manualmente, senza l'aiuto di attrezzatura alcuna.

La prova si considera superata positivamente:

se nonostante l'aiuto di un bisturi o di una lametta non risulta possibile la rimozione dei primi 2 centimetri lineari di pellicola;

se la rimozione manuale senza aiuto di attrezzatura provoca la rottura, anche parziale, della pellicola.

4.4. Flessibilità

4.4.1. Prescrizioni.

Al termine delle prove le pellicole retroriflettenti, sia di classe 1 che di classe 2, non devono mostrare fessurazioni superficiali o profonde.

4.4.2. Metodologie di prova.

Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm 60 x 120 x 0,5 si applica la pellicola retroriflettente da sottoporre alla prova.

Trascorse 48 ore dall'applicazione, ogni pannello in 15 secondi viene piegato a 90° su un mandrino del diametro di 10 mm per le pellicole di classe 1 e di 20 mm per le pellicole di classe 2; nella piegatura la superficie catadiottrica deve trovarsi all'esterno. La prova si considera positiva se la pellicola non si rompe nella zona del piegamento per nessuno dei provini.

4.5. Resistenza all'invecchiamento accelerato strumentale.

4.5.1. Prescrizioni.

Al termine della prova di 1000 ore per la pellicola di classe 1 e di 2200 ore per quella di classe 2 (500 ore per il colore arancio), le pellicole retroriflettenti non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti, fessurazioni, distacchi).

Inoltre le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla tabella I ed il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20' e ad un angolo di illuminazione di 5°, non deve risultare inferiore ai seguenti valori:

50% dei valori minimi di cui alla tabella II per le pellicole di classe 1;

80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2.

4.5.2. Metodologia di prova.

Su tre pannelli di alluminio si applica un pezzo di pellicola avente le dimensioni di mm 90 x 90. Eventualmente possono anche essere utilizzate dimensioni diverse a seconda delle caratteristiche costruttive delle attrezzature di prova. L'area del pannello non deve però essere inferiore a mm 50 x 50.

Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo 4.1. i provini vengono sottoposti ad invecchiamento artificiale, in conformità alla norma ASTM G26-83.

Le modalità di prova sono le seguenti:

Metodo di prova «A»:

esposizione continua alla luce ed esposizione intermittente a spruzzi d'acqua.

Ciclo di prova:

102 minuti di luce seguiti da 18 minuti di luce e spruzzi d'acqua.

Sorgente luminosa:

lampada allo xenon da 6500 W

Filtro interno ed esterno in vetro al borosilicato.

Irraggiamento sul campione:

controllato mediante regolazione della potenza della lampada a gradi per la simulazione della distribuzione spettrale relativa di energia della luce diurna lungo tutta la regione attinica.

Temperatura massima in corrispondenza dei provini durante l'esposizione alla sola azione delle radiazioni: 63 +/- 5 °C (misurata mediante termometro a bulbo nero).

Umidità relativa: 65 +/- 5%.

Temperatura dell'acqua all'ingresso dell'apparecchio di spruzzo: 16 +/- 5 °C.

Al termine, dopo aver lavato con acqua deionizzata i provini ed averli asciugati con un panno morbido, se ne osserva lo stato di conservazione e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste.

Se la prova d'invecchiamento artificiale riguarda pellicole stampate serigraficamente, al termine della prova le zone stampate devono rispettare le prescrizioni fissate al punto 4.5.1. con riferimento ai valori riportati nelle note 2 e 3 alle tabelle II e III.

4.6. Resistenza alla nebbia salina.

4.6.1. Prescrizioni.

Al termine della prova, le pellicole retroriflettenti non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti, fessurazioni, distacco), ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla tabella I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20' ed un angolo di illuminazione di 5°, non deve risultare inferiore ai seguenti valori:

50% dei valori minimi di cui alla tabella II per le pellicole di classe 1;

80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2.

4.6.2. Metodologia di prova.

Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm 90 x 120 si applica un pezzo della pellicola in esame avente anch'esso dimensioni di mm 90 x 120. Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo 4.1., li si sottopone all'azione della nebbia salina, ottenuta da una soluzione acquosa di cloruro di sodio al 5% (5 parti in peso di NaCl in 95 parti di acqua deionizzata), alla temperatura di 35 +/- 2 °C.

La prova è costituita da due cicli di 22 ore, separati da un intervallo di 2 ore a temperatura ambiente, durante il quale i provini si asciugano.

Al termine, dopo aver lavato con acqua deionizzata i provini ed averli asciugati con un panno morbido, se ne osserva lo stato di conservazione.

Trascorse 24 ore, si controlla una seconda volta lo stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste.

4.7. Resistenza all'impatto.

4.7.1. Prescrizioni.

Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare segni di rottura o di distacco dal supporto.

4.7.2. Metodologia di prova.

Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm 150 x 150 x 0,5 si applica un pezzo della pellicola in esame avente anch'esso dimensioni di mm 150 x 150.

Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo 4.1., i provini devono essere appoggiati sui bordi in modo da lasciare un'area libera di mm 100 x 100.

Si sottopone il centro dei provini all'impatto di una biglia di acciaio del diametro non superiore a 51 mm e della massa di 540 g in caduta da un'altezza di 22 cm.

4.8. Resistenza al calore.

4.8.1. Prescrizioni.

Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, delaminazioni, rotture, fessurazioni o distacchi) ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla tabella I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20' ed un angolo di illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori:

50% dei valori minimi di cui alla tabella II per le pellicole di classe 1;

80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2.

4.8.2. Metodologia di prova.

Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm 15 x 75, si applica un pezzo di pellicola avente anch'esso le stesse dimensioni.

Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo 4.1, li si sottopone in forno alla temperatura di 70+/- 3 °C per 24 ore.

Trascorse 2 ore a temperatura ambiente, si osserva lo stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste.

4.9. Resistenza al freddo.

4.9.1. Prescrizioni.

Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, delaminazioni, rotture, fessurazioni o distacchi) ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla tabella I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20' ed un angolo di illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori:

50% dei valori minimi di cui alla tabella II per le pellicole di classe 1;

80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2.

4.9.2. Metodologia di prova.

Su tre pannelli di alluminio delle dimensioni di mm 15 x 75, si applica un pezzo di pellicola avente anch'esso le stesse dimensioni. Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo 4.1, li si sottopone in frigorifero alla temperatura di - 35 +/- 3 °C per 72 ore.

Trascorse 2 ore a temperatura ambiente, si osserva lo stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste.

4.10. Resistenza ai carburanti.

4.10.1. Prescrizioni.

Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, spellamenti, fessurazioni, distacchi) ed in particolare le coordinate tricromatiche devono ancora rispondere alle prescrizioni di cui alla tabella I; il coefficiente areico di intensità luminosa relativo ad un angolo di divergenza di 20' ed un angolo di illuminazione di 5° non deve risultare inferiore ai seguenti valori:

50% dei valori minimi di cui alla tabella II per le pellicole di classe 1;

80% dei valori minimi di cui alla tabella III per le pellicole di classe 2.

4.10.2. Metodologia di prova.

Su due pannelli di alluminio, delle dimensioni di mm 60 x 120, si applica un pezzo della pellicola in esame avente anch'esso dimensioni di mm 60 x 120.

Dopo un condizionamento secondo quanto indicato al paragrafo 4.1, i pannelli vengono immersi in una vaschetta di vetro contenente una miscela costituita per il 70% da isottano e per il 30% da toluene.

La prova ha la durata di 1 minuto alla temperatura di 23 +/- 1 °C. Al termine i provini vengono tolti dal liquido di prova; si lavano con acqua deionizzata, si asciugano con un panno morbido e se ne osserva lo stato di conservazione.

Trascorse 24 ore, si controlla una seconda volta lo stato di conservazione dei provini e si effettua la verifica delle caratteristiche colorimetriche e fotometriche previste.

4.11. Resistenza ai saponi ed ai detersivi neutri.

4.11.1. Prescrizioni.

Al termine della prova, le pellicole non devono mostrare alcun difetto (bolle, delaminazioni, fessurazioni, distacchi).

4.11.2. Metodologie di prova.

La prova si esegue come indicato al punto 4.10.2 utilizzando però normali saponi e detergenti neutri disponibili in commercio.

Durata della prova: 1 ora alla temperatura di 23 +/- 1 °C.

4.12. Caratteristiche del contrassegno di individuazione.

4.12.1. Prescrizioni.

Il contrassegno di individuazione di cui al capitolo 5 deve essere integrato con la struttura interna della pellicola, deve essere inasportabile, non contraffattibile e deve rimanere visibile dopo la prova di resistenza all'invecchiamento accelerato strumentale.

4.12.2. Metodologie di prova.

4.12.2.1. Verifica della inasportabilità.

Un campione rappresentativo di pellicola, sia di classe 1 che di classe 2, di dimensioni tali da comprendere almeno un contrassegno, deve essere sottoposto ad abrasione mediante un bisturi oppure un raschietto fino all'asportazione parziale dello strato superficiale.

Dopo la prova, il contrassegno deve ancora permanere nella struttura interna della pellicola.

4.12.2.2. Verifica della non contraffattibilità e della struttura interna del campione.

Un campione rappresentativo deve essere sezionato in corrispondenza del contrassegno ed esaminato al microscopio ottico.

Il contrassegno deve essere visibile nella struttura interna della pellicola ed integrato in essa.

4.12.2.3. Verifica della durata.

Dopo la prova di resistenza all'invecchiamento accelerato strumentale, di cui al paragrafo 4.5., il contrassegno di individuazione deve rimanere ancora visibile.

CAPITOLO 5

Individuazione delle pellicole retroriflettenti.

5.1. I produttori delle pellicole retroriflettenti rispondenti ai requisiti di cui al presente disciplinare dovranno provvedere a renderle riconoscibili a vista mediante un contrassegno contenente il marchio o il logotipo del fabbricante e la dicitura «7 anni» e «10 anni» rispettivamente per le pellicole di classe 1 e di classe 2. Le diciture possono anche essere espresse nelle altre lingue della CEE.

Fanno eccezione le pellicole di colore arancio che dovranno recare soltanto il marchio o il logotipo del fabbricante.

I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare e gli enti acquirenti accertare che su ogni porzione di pellicola impiegata per realizzare ciascun segnale compaia, almeno una volta, il suddetto contrassegno.

Non potranno pertanto essere utilizzate per la costruzione di segnali stradali pellicole retroriflettenti a normale e ad alta risposta luminosa sprovviste di tale marchio.

Le analisi e prove da eseguire sui materiali retroriflettenti, così come previste dal presente disciplinare, potranno avere luogo solo previo accertamento della presenza del marchio di individuazione e della sussistenza delle sue caratteristiche, secondo quanto stabilito al paragrafo 4.12.

95A2585

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 1995.

Modalità per la definizione agevolata delle pendenze in materia di tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 43 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale al comma 1 prevede la possibilità di assolvere, nelle misure ivi previste, le tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, e l'abbonamento all'autoradio che dovevano essere corrisposti entro il 31 dicembre 1994, anche se non sia stato ancora notificato processo verbale e qualunque sia lo stato della procedura di recupero, anche se nella fase coattiva;

Visto il comma 4 dello stesso articolo, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto le modalità per il pagamento delle tasse suindicate nonché le modalità e il termine entro il quale si deve provvedere a chiedere l'annotazione nei pubblici registri delle formalità omesse;

Decreta:

Le tasse da corrispondersi a norma dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, devono essere versate sul conto corrente postale n. 32082000 intestato a «ACI - Tasse automobilistiche - Definizione pendenze - Roma», utilizzando gli appositi moduli a disposizione presso gli uffici postali ed indicando negli appositi spazi:

a) l'importo totale arrotondato alle cento lire superiori;

b) il nome e cognome, ragione o denominazione sociale e la residenza dell'intestatario del veicolo;

c) il codice fiscale o la partita IVA;

d) la targa del veicolo;

e) il tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo rimorchio, autoscafo);

f) l'importo relativo a ciascun anno per il quale il versamento viene effettuato;

g) la data di presentazione delle richieste di annotazione nei pubblici registri delle prescritte formalità.

L'annotazione delle formalità omesse deve essere chiesta entro il 30 giugno 1995, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Roma, 3 maggio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A2600

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 aprile 1995.

Sostituzione del commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della provincia di Lecco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo, in data 6 marzo 1992, n. 250, con il quale è stata istituita la provincia di Lecco nell'ambito della regione Lombardia;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, in data 5 maggio 1992, con il quale il viceprefetto dott. Osvaldo Serianni è stato nominato commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della provincia di Lecco sino all'insediamento degli organi elettivi;

Considerato che il dott. Osvaldo Serianni si trova impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni e che si rende, pertanto, necessario procedere alla sostituzione del medesimo, al fine di dar corso agli urgenti adempimenti connessi alla istituzione del nuovo ente;

Decreta:

Il dott. Filippo Rubino, viceprefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Vicenza, è nominato commissario, in sostituzione del dott. Osvaldo Serianni, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della provincia di Lecco sino all'insediamento degli organi elettivi.

Il prefetto della provincia di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 aprile 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

95A2601

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 dicembre 1994.

Impegno della somma complessiva di L. 1.723.000.000 da assegnare alle regioni a statuto ordinario interessate, per i rispettivi istituti zooprofilattici.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1992, n. 501, per l'esercizio 1993;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, in particolare l'art. 20 che, fra l'altro, esclude, a partire dal 1990, le regioni a statuto speciale e le province autonome dal riparto del Fondo sanitario nazionale;

Vista la delibera CIPE 30 novembre 1993 con la quale, a valere sulle disponibilità 1993, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, vengono disposte assegnazioni alle regioni a statuto ordinario per i propri istituti zooprofilattici sperimentali per manutenzione e acquisto attrezzature, accantonando, contestualmente, l'importo complessivo di lire 1.723 milioni non attribuibile alle regioni a statuto speciale interessate, per quanto disposto dal richiamato art. 20;

Vista la proposta del Ministero della sanità n.100/SCPS/4.16916, del 12 novembre 1994, con la quale viene assegnato a favore delle regioni a statuto ordinario, per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, la quota 1993 di lire 1.723 milioni — accantonato con la citata delibera CIPE 30 novembre 1993 — unitamente alla disponibilità 1994 di lire 5.000 milioni;

Ritenuto, al momento, di provvedere all'assunzione dell'impegno della sopracitata somma di lire 1.723 milioni, da assegnare alle regioni a statuto ordinario, per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, già individuati nella soprarichiamata proposta del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 1.723.000.000 da assegnare alle regioni a statuto ordinario, per i rispettivi istituti zooprofilattici sperimentali, per le finalità richiamate in premessa.

Art. 2.

Con successivo proprio decreto verranno assegnate le quote spettanti a ciascuna regione interessata sulla base dell'adozione CIPE del riparto, come dalla seguente proposta del Ministero della sanità citata in premessa:

Regioni	Per gli istituti zooprofilattici sperimentali	Assegni spettanti (in milioni)
Piemonte	Torino	231
Lombardia	Brescia	474
Veneto	Padova	262
Umbria	Perugia	135
Lazio	Roma	209
Abruzzo	Teramo	143
Campania	Portici	142
Puglia	Foggia	127
	Totale . . .	1.723

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994, in conto 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1994

Il direttore generale: BITETTI

95A2602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 27 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 1° febbraio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 1.

Nella tabella n. 3, relativa agli insegnamenti del secondo biennio indirizzo «insegnamenti di scuola secondaria superiore», al punto *a)* insegnamenti di area pedagogica, dopo pedagogia interculturale viene aggiunta la seguente nuova disciplina: «pedagogia della marginalità e della devianza minorile».

Art. 2.

Nella tabella n. 4, relativa agli insegnamenti del secondo biennio indirizzo «educatori professionali extrascolastici», al punto *a)* insegnamenti di area pedagogica, dopo pedagogia sociale viene aggiunta la seguente nuova disciplina: «pedagogia della marginalità e della devianza minorile».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 27 marzo 1995

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

95A2572

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 maggio 1995.

Autorizzazione alla Commercial Union Life S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita. (Provvedimento n. 16).

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private ed di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'idustria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla società Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi, 94;

Vista l'istanza presentata dalla società Commercial Union Life S.p.a. in data 18 novembre 1994 con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 13 aprile 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Commercial Union Life S.p.a.;

Autorizza

la società Commercial Union Life S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi, 94, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A2606

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT».

Il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 64, recante: «Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1995.

95A2629

Mancata conversione del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 65, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1995.

95A2630

Mancata conversione del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti».

Il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante. «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1995.

95A2631

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.20622.XVJ(544) del 20 marzo 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Stars (d.f. Festival di stelle)», che la ditta Pirotecnica veneta S.r.l. intende importare dalla Repubblica popolare cinese dalla ditta Flower Basket Firecrackers e Fireworks, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A2555

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12122XVJ(145) del 20 marzo 1995, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico i seguenti manufatti esplosivi:

mina VS - STM/1/B, II categoria - gruppo *B*, prodotta dalla società Valsella meccanotecnica;

booster di trasmissione PA508, II categoria - gruppo *B*, prodotto dalla società Sipe Nobel - Spilamberto (Modena).

Con decreto ministeriale n. 559/C.19343.XVJ(653) del 20 marzo 1995, il manufatto esplosivo denominato: «Accenditore elettrico tipo SA 3204 B01/M15TB» che la società Valsella meccanotecnica S.p.a. intende importare dalla Francia dalla ditta produttrice Davey Bickford, è rinosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *B* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A2556

Riconoscimento e classificazione di alcuni dispositivi di sicurezza Air Bag

Con decreto ministeriale n. 559/C 19299 XVJ(523) del 23 marzo 1995, i dispositivi di sicurezza Air Bag denominati:

«UT 11251 lato conducente» e «UT 11873 lato passeggero», che la ditta Subaru Italia S.p.a. intende importare dalla società Morton International Inc. - Utah - U.S.A., sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico e come tale trasportati, immagazzinati e maneggiati.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato «A» del decreto ministeriale 4 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato tra i prodotti esplodenti della V categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo devono essere eseguiti da personale appositamente istruito in officine specializzate.

Con decreto ministeriale n. 559/C 10573.XVJ(522) del 23 marzo 1995, il dispositivo di sicurezza Air Bag denominato: «IFM lato conducente», che la società Honda automobili Italia intende importare dalla ditta Nippon Koki Co. Ltd. - Tokio (Giappone), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico e come tale trasportato, immagazzinato e maneggiato.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato «A» del decreto ministeriale 4 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato tra i prodotti esplodenti della V categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

95A2557

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale autieri d'Italia

Con decreto ministeriale 28 marzo 1995 è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale autieri d'Italia, composto da trentadue articoli.

95A2575

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 13 aprile 1995 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma - Ostia, costituita per rogito Castelnuovo in data 3 maggio 1986, repertorio n. 67631, registro società n. 4838/86, tribunale di Roma, BUSC n. 29428;

società cooperativa di produzione e lavoro «Star system arte e spettacolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 27 gennaio 1989, repertorio n. 26961, registro società n. 5252/89, tribunale di Roma, ABUSC n. 31341;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Laurora in data 19 dicembre 1988, repertorio n. 14889, registro società n. 1292/89, tribunale di Roma, BUSC n. 31048;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Apache a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Millozza in data 28 aprile 1980, repertorio n. 76174, registro società n. 2597/80, tribunale di Roma, BUSC n. 25900;

società cooperativa di consumo «Società sportiva interalberghiera - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Majo in data 24 marzo 1988, repertorio n. 7983, registro società n. 5387/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30619;

società cooperativa di produzione e lavoro «Due Torri a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Monaco in data 25 gennaio 1988, repertorio n. 35939, registro società n. 3159/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30504;

società cooperativa di produzione e lavoro «Confronto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Lollio in data 17 ottobre 1988, repertorio n. 54586, registro società n. 3863/89, tribunale di Roma, BUSC n. 31280/241408;

società cooperativa di consumo «Ser.Fin.Coop. a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mario Enzo Romano in data 29 novembre 1988, repertorio n. 49414, registro società n. 2881/89, tribunale di Roma, BUSC n. 31120/239821;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di gestioni mercati realizzazione di plateatici e concessioni servizi a responsabilità limitata» in breve «Soc. Coop. Ges.Merc. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Colizzi in data 10 marzo 1987, repertorio n. 8164, registro società n. 5626/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30000;

società cooperativa di consumo «Cocomero - Cooperativa consumo merci fra romani - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pensabene Perez in data 14 marzo 1985, repertorio n. 28444, registro società n. 4743/85, tribunale di Roma, BUSC n. 28763/210864;

società cooperativa mista «Società cooperativa Vivai Rossiello a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Forlini in data 27 luglio 1982, repertorio n. 3631, registro società n. 5566/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27380/193922;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cinema 88 - Roma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mariola in data 9 giugno 1988, repertorio n. 7693, registro società n. 7626/88, tribunale di Roma, BUSC n. 30679;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Orsa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Soldano in data 2 luglio 1985, repertorio n. 2135, registro società n. 10343/85, tribunale di Roma, BUSC n. 29086/214549;

società cooperativa di produzione e lavoro «23 Maggio - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Sconocchia in data 8 giugno 1989, repertorio n. 22200, registro società n. 1978/89, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 31507;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Confronto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Becchetti in data 11 maggio 1981, repertorio n. 5140, registro società n. 8681, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 26579/125332;

società cooperativa mista «Co.S.Ma.Co. - Cooperativa servizio macchine e acquisti collettivi a responsabilità limitata», con sede in Fiano Romano (Roma), costituita per rogito Bartolomucci in data 4 marzo 1982, repertorio n. 11218, registro società n. 2404/82, tribunale di Roma, BUSC n. 27093/190569;

società cooperativa mista «Le Cerreta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lariano (Roma), costituita per rogito Caparrelli in data 26 luglio 1988, repertorio n. 37120, registro società n. 7858, tribunale di Velletri, BUSC n. 30780;

società cooperativa mista «A.Co.Tur. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecompatri (Roma), costituita per rogito Girolami in data 25 gennaio 1983, repertorio n. 329, registro società n. 1127/83, tribunale di Roma, BUSC n. 27567/196404;

società cooperativa mista «Cooperativa Multi-Services a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Sorgato in data 12 novembre 1987, repertorio n. 39157, registro società n. 278097, tribunale di Milano, BUSC n. 13218/232663;

società cooperativa di produzione e lavoro «Securitas - Cooperativa autoposteggiatori a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Luppi in data 13 luglio 1973, repertorio n. 17411, registro società n. 155188, tribunale di Milano, BUSC n. 7828/126572;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ala - Lavoratori associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Pomini in data 19 gennaio 1983, repertorio n. 960077/12851, registro società n. 222754, tribunale di Milano, BUSC n. 11696/197628;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giramondo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 9 gennaio 1988, repertorio n. 20665/3157, registro società n. 288414, tribunale di Milano, BUSC n. 13509/238977;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Jenner cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Mario Simone in data 8 gennaio 1983, repertorio n. 12083, registro società n. 220295, tribunale di Milano, BUSC n. 11567/195757;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa La Cupola a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Mantelli in data 22 gennaio 1985, repertorio n. 35755, registro società n. 244781, tribunale di Milano, BUSC n. 12359/210818;

società cooperativa mista «Cooperativa recupero e reimpiego rottami industriali a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Sessa in data 26 settembre 1946, repertorio n. 12270, registro società n. 54512, tribunale di Milano, BUSC n. 4016/11233;

società cooperativa di consumo «Co.Do.Mi. Mutua cooperativa di consumo fra i doganali di Milano - Società a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Lovisetti in data 22 ottobre 1974, repertorio n. 238341/5261, registro società n. 161774, tribunale di Milano, BUSC n. 8574/135157;

società cooperativa mista «Cosfar - Cooperativa per lo sviluppo e la formazione e l'organizzazione della professione di agente rappresentante - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Lovisetti in data 5 dicembre 1987, repertorio n. 103207/6414, registro società n. 279239, tribunale di Milano, BUSC n. 13250/233088;

società cooperativa di trasporto «D.M.I. - Depositi messaggerie italiane - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Giovenzana in data 3 agosto 1978, repertorio n. 1376, registro società n. 182583, tribunale di Milano, BUSC n. 9870/161971;

società cooperativa mista «Cooperativa milanese invalidi ex combattenti Parchetti auto a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Sessa in data 23 dicembre 1987, repertorio n. 126312, registro società n. 282847, tribunale di Milano, BUSC n. 13359/235928;

società cooperativa di produzione e lavoro «Stampa, informazione e cultura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Lanteri in data 6 settembre 1979, repertorio n. 119211, registro società n. 190505, tribunale di Milano, BUSC n. 10381/172778;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Pri-Service a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Chiodi Daelli in data 1° luglio 1987, repertorio n. 39063, registro società n. 275466, tribunale di Milano, BUSC n. 13153/231262;

società cooperativa mista «C.D.F. - Cooperativa di facchinaggio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Mario Simone in data 4 luglio 1987, repertorio n. 35715, registro società n. 273469, tribunale di Milano, BUSC n. 13069/229747;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lombarda Nord cooperativa edile di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Todisco in data 3 febbraio 1986, repertorio n. 31966, registro società n. 257328, tribunale di Milano, BUSC n. 12680/219594;

società cooperativa mista «Dietro il sipario - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Clemente in data 21 luglio 1989, repertorio n. 71566, registro società n. 298528, tribunale di Milano, BUSC n. 13767/244447;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Candiani a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Casali in data 31 luglio 1978, repertorio n. 9161/1373, registro società n. 182428, tribunale di Milano, BUSC n. 9886/162236;

società cooperativa mista «Cepe - Centro di promozione educativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito De Marchi in data 10 marzo 1979, repertorio n. 26862, registro società n. 186277, tribunale di Milano, BUSC n. 10115/167686;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa ortofrutticola Brianza - Società a responsabilità limitata», con sede in Albiate (Milano), costituita per rogito Villa in data 8 marzo 1982, repertorio n. 184134, registro società n. 22297, tribunale di Monza, BUSC n. 1291/190676;

società cooperativa mista «Pianeta lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bollate (Milano), costituita per rogito Lovisetti in data 18 novembre 1987, repertorio n. 102094/6296,registro società n. 276886, tribunale di Milano, BUSC n. 13169/232192;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa ortofrutticoli associati - Società a responsabilità limitata», con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), costituita per rogito Mezzanotte in data 22 febbraio 1984, repertorio n. 64972, registro società n. 232012, tribunale di Milano, BUSC n. 12028/203979;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa ecologica Desio uno - C.E.D.U. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Desio (Milano), costituita per rogito D'Addetta in data 7 ottobre 1987, repertorio n. 35315, registro società n. 37717, tribunale di Monza, BUSC n. 13221/232666;

società cooperativa mista «Cooperativa cultura e famiglia a responsabilità limitata», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Erba in data 10 febbraio 1983, repertorio n. 4504, registro società n. 24446, tribunale di Monza, BUSC n. 11685/197392;

società cooperativa mista «Consorzio milanese di servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Raia in data 9 febbraio 1987, repertorio n. 130679, registro società n. 274019, tribunale di Milano, BUSC n. 13083/229761;

società cooperativa di consumo «Cooperativa S. Stefano - Società cooperativa di consumo - Società a responsabilità limitata», con sede in Vedano al Lambro (Milano), costituita per rogito Viale in data 3 novembre 1946, repertorio n. 15010, registro società n. 1254-*bis*, tribunale di Monza, BUSC n. 2996/57941;

società cooperativa di produzione e lavoro «Erba salata - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pavia, costituita per rogito Trotta in data 3 marzo 1980, repertorio n. 2488, registro società n. 4479, tribunale di Pavia, BUSC n. 1179/176530;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Don Costa - Società a responsabilità limitata», con sede in Mirandola Terme (Pavia), costituita per rogito Di Giorgi in data 11 marzo 1987, repertorio n. 143540, registro società n. 6929, tribunale di Pavia, BUSC n. 1451/226323;

società cooperativa mista «L'Arca cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Robbio (Pavia), costituita per rogito Boggia in data 15 marzo 1990, repertorio n. 49332, registro società n. 6719, tribunale di Vigevano, BUSC n. 1525/247740;

società cooperativa di produzione e lavoro «Didakta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito Battaglia in data 9 maggio 1978, repertorio n. 1071, registro società n. 3139, tribunale di Vigevano, BUSC n. 1098/162273;

società cooperativa mista «Cari coop - Società a responsabilità limitata», con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito Ligori in data 25 ottobre 1982, repertorio n. 3059, registro società n. 4308, tribunale di Vigevano, BUSC n. 1289/195446;

società cooperativa mista «Cooperativa Rile - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito Cavagna in data 21 febbraio 1985, repertorio n. 33329, registro società n. 3240, tribunale di Voghera, BUSC n. 1386/211162;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata guidacquisti», con sede in Varese, costituita per rogito Luoni in data 2 marzo 1979, repertorio n. 14536/8480, registro società n. 8842, tribunale di Varese, BUSC n. 1224/166668;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Acli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cislago (Varese), costituita per rogito Belasio in data 15 giugno 1959, repertorio n. 9288/2904, registro società n. 5494, tribunale di Busto Arsizio, BUSC n. 427/65654;

società cooperativa mista «Ausilio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Binasco (Milano), costituita per rogito Fornoni in data 28 novembre 1955, repertorio n. 10180, registro società n. 43638, tribunale di Milano, BUSC n. 1750/54034.

95A2574

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 243/95 del 29 marzo 1995

Specialità: «VAXEM HIB».

Confezioni:

un flacone da 0,25 ml di vaccino con fiala da 0,25 ml di sospensione di idrossido di alluminio;

un flacone da 0,25 ml di vaccino con fiala-siringa da 0,25 di sospensione di idrossido di alluminio a base di oligosaccaridi capsulari del batterio coniugati ad un carrier costituito dalla proteina CRM 197, mutante non tossico della tossina difterica.

Titolare A.I.C.: Biocine S.p.a. via Fiorentina, 1 - 53100 Siena, codice fiscale 01392770465.

Numero A.I.C.:

un flacone da 0,25 ml di vaccino con fiala da 0,25 ml di sospensione di idrossido di alluminio 028780017 (in base 10) 0VG9HK (in base 32);

un flacone da 0,25 ml di vaccino con fiala-siringa da 0,25 di sospensione di idrossido di alluminio 0280029 (in base 10) 0VG9HX (in base 32).

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale ATC: J07AJ52 (Vaccino).

Estratto decreto n. 244/1995 del 29 marzo 1995

Specialità: «SANDOGLOBULINA».

Confezioni:

un flacone da 12 g di liofilizzato a base di immunoglobulina umana nativa, immodificata, che contiene un ampio spettro di anticorpi con attività opsonizzante e neutralizzante contro batteri, virus e altri patogeni.

Titolare A.I.C.: Sandoz Pharma S.A., Basilea-Svizzera, codice fiscale 07195130153.

Numero A.I.C.: un flacone da 12 g di liofilizzati 025199047 (in base 10) 0S10G7 (in base 32);

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale ATC: J06BA02 (Immunoglobuline).

95A2608

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 maggio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1624,34
ECU	2177,10
Marco tedesco	1.187,56
Franco francese	334,81
Lira sterlina	2603,65
Fiorino olandese	1060,69
Franco belga	57,601
Peseta spagnola	13,368
Corona danese	302,74
Lira irlandese	2665,38
Dracma greca	7,283
Escudo portoghese	11,215
Dollaro canadese	1198,51
Yen giapponese	19,493
Franco svizzero	1439,76
Scellino austriaco	168,89
Corona norvegese	263,69
Corona svedese	226,33
Marco finlandese	385,83
Dollaro australiano	1204,61

95A2659

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione sanitaria alla società «Acqua e Terme di Uliveto S.p.a.» all'utilizzo dell'acqua proveniente dal pozzo denominato «Nonna I» e alla miscelazione con l'acqua minerale naturale «Uliveto».

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 2978 del 27 marzo 1995, esecutiva ai sensi di legge, la società «Acqua e Terme di Uliveto S.p.a.», con sede legale in via provinciale Vicarese, località Noce, comune di Vicopisano, è stata autorizzata all'utilizzo dell'acqua minerale che scaturisce dal nuovo pozzo, denominato «Nonna I», ed alla vendita, per uso di bevanda dell'acqua minerale naturale «Uliveto» proveniente dai pozzi Nonna II, Nonna III e Nonna IV, già autorizzata con delibera della giunta regionale toscana n. 5711 del 3 febbraio 1989, miscelata con l'acqua minerale che scaturisce dal pozzo Nonna I.

La miscelazione delle predette acque deve rispettare la seguente proporzione: 40% pozzo Nonna I, 30% pozzo Nonna II, 15% pozzo Nonna III, 15% pozzo Nonna IV, in modo tale che la composizione chimica della miscela stessa sia quella risultante dalle analisi chimiche e chimico-fisiche effettuate dal S.M.P. dell'azienda U.S.L. n. 12 di Pisa in data 29 dicembre 1994.

95A2615

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della «Promotion 2001 Soc. coop. a r.l.», in Grado

Con deliberazione della giunta regionale n. 1006 del 14 marzo 1995 il dott. Gabriele Zilli, con studio in Udine, via Manzini 21, è stato nominato liquidatore della «Promotion 2001 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grado, in sostituzione del sig. Damonte Gianbattista Umberto.

95A2614

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Lieta»

Con deliberazione della giunta regionale in data 6 dicembre 1994, n. 6100, la società Nuova S.A.M.I. CER S.p.a., con sede e stabilimento in Cervarezza di Busana (Reggio Emilia), via S. Lucia delle Fonti, partita IVA 01381920352, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Lieta» nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di vetro e di polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET) di diverse capacità, comunque non superiori a litri 2.

95A2560

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso le facoltà sotto indicate dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

B05X astronomia e astrofisica - disciplina indicata: astrodinamica.

Facoltà di scienze statistiche:

S01A statistica - disciplina indicata: statistica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

95A2619

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3 comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare Q05A - sociologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2620

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare L08B - Letteratura cristiana antica - disciplina: letteratura cristiana antica;

settore scientifico-disciplinare L12B - Letteratura italiana moderna e contemporanea - disciplina: letteratura italiana moderna e contemporanea.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2618

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospeficato alla cui copertura il comitato ordinatore per la costituzione della facoltà di scienze politiche intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico disciplinare: L18C «linguistica inglese», comprendente la disciplina «lingua inglese».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi «La Sapienza di Roma», piazzale Aldo Moro, 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A2616

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura di questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

progettazione di sistemi costruttivi - settore disciplinare H09A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

95A2617

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E. MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 6 0 9 5 *

L. 1.300